



9501716

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

CV 291

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ULIANA ARMANO - Presidente -
Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere -
Dott. FRANCO DE STEFANO - Rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -

OPPOSIZIONE
ESECUZIONE - can-
cellazione pignoramen-
to dopo improcedibili-
tà - indispensabilità

Ud. 10/02/2016 - CC

R.G.N. 1900/2015

Ron 9501

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1900-2015 proposto da:

....., in persona della titolare
....., elettivamente domiciliata in, VIA presso
lo, rappresentata
e difesa dall'avvocato per procura speciale a
margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

....., elettivamente domiciliato in,
VIA presso lo studio dell'avvocato

che lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 4657/2014 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 10/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l'Avvocato;

Svolgimento del processo

§ 1. – È stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., datata 27.11.15 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4657 del 10.11.14, del seguente letterale tenore:

«§ 1. – (quale titolare della) ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata rigettata la sua opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso la cancellazione del pignoramento immobiliare da lei eseguito in danno di , ordinata in sede di declaratoria di improcedibilità del processo esecutivo seguitone, a sua volta motivata sull'intervenuta caducazione (con sentenza di secondo grado, gravata di ricorso per cassazione) del titolo posto a suo fondamento. L'intimato resiste con controricorso.

§ 2. – Il ricorso ... può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-*bis* cod. proc. civ., essendo pure soggetto alla disciplina dell'art. 360-*bis* cod. proc. civ. – parendo dovervisi rigettare.

§ 3. – La ricorrente si duole:

- di "violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. ed art. 632 c.p.c. avendo il tribunale di S. Maria C.V. ritenuto la carenza di interesse della a proporre opposizione ex art. 617 c.p.c.

per la cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento per effetto della mera improcedibilità della azione esecutiva" e di "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. su un fatto decisivo della controversia";

- di "violazione e falsa applicazione degli artt. 629, 630, 631, 632 c.p.c. avendo il tribunale ritenuto la cancellabilità della trascrizione del pignoramento per cause diverse dalla estinzione della procedura esecutiva comprendendo anche le cause di improcedibilità nell'ambito delle ipotesi di estinzione tipica" e di "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. su un fatto decisivo della controversia".

§ 4. - Il controricorrente, offerta una più compiuta ricostruzione dei fatti processuali, contesta la fondatezza dei motivi di ricorso: per l'immediatezza ed irreversibilità degli effetti caducatori ad opera della riforma in appello del titolo esecutivo di primo grado; e per la necessità dell'ordine di cancellazione in dipendenza anche dei provvedimenti di estinzione c.d. atipica.

§ 5. - Entrambi i motivi sono inammissibili nella parte in cui invocano il n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. in un tenore testuale abrogato a far tempo dal giorno 11.12.12, applicandosi invece la nuova sua formulazione in tutti i ricorsi per cassazione avverso sentenze pubblicate - come quella oggi gravata - dopo tale data. Nella parte, invece, in cui sono formulati ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., essi possono poi essere trattati congiuntamente per l'evidente intima connessione: ma non meritano accoglimento.

§ 6. - In primo luogo, il ricorso non si fa carico - contravvenendo così al disposto del n. 6 dell'art. 366 cod. proc. civ. - di specificare quando e con quali specifiche espressioni sia stata sottoposta al giudice del merito la questione della non definitività della caducazione del titolo, che la ricorrente sembrerebbe voler fondare adducendo l'intervenuta impugnazione della sentenza di secondo grado.

Tale questione - che non risulta essere mai stata posta come contestazione della correttezza della declaratoria di improcedibilità in

luogo di una mera sospensione, quest'ultima si idonea a legittimare la pretesa del procedente di non vedersi imposta la cancellazione della trascrizione del pignoramento – è quindi preclusa e devono solo esaminarsi, sul presupposto che siano le sole ad essere state ritualmente e tempestivamente sollevate con il ricorso ex art. 617 cod. proc. civ., le doglianze circa l'inammissibilità di una cancellazione della trascrizione del pignoramento in caso di estinzione non tipica del processo esecutivo.

Ancora, il richiamo al precedente di questa Corte operato dalla ricorrente non è conferente, visto che non si riferisce alla sorte del processo esecutivo in caso di integrale caducazione, benché non definitiva, del titolo di primo grado (e non viene quindi, per la vista inammissibilità della censura, in rilievo il contrasto interpretativo sulla sorte del processo esecutivo in caso di caducazione integrale in appello, ma non definitiva, del titolo esecutivo, di cui a Cass. 2955/13 e 3074/13).

§ 7. – A questo riguardo, le ipotesi di estinzione c.d. atipica, più correntemente definite di chiusura anticipata (nella prassi definite anche, forse con una certa imprecisione terminologica, però di grande efficacia descrittiva, come improseguibilità o improcedibilità), non solo costituiscono oggetto ormai di disposizioni positive del codice di rito, che quest'ultimo istituto in modo espresso presuppongono (basti pensare all'art. 187-*bis* disp. att. cod. proc. civ., introdotto fin dalla Riforma del 2006, nonché – ormai e comunque con la Riforma del 2014 – all'art. 164-*bis* delle stesse disp. att., che codifica espressamente una di tali ipotesi), ma ineriscono necessariamente alla struttura stessa del processo esecutivo, al di là delle espresse previsioni di estinzione, accomunando tutti i casi in cui questo non può proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali: ora per difetto di presupposti processuali, ora per mancanza di condizioni dell'azione esecutiva, ora perfino per qualsiasi fatto sopravvenuto che rende impossibile l'ulteriore sviluppo del processo.



È frequente proprio il caso del sopravvenuto venir meno del titolo esecutivo (ad esempio, se giudiziale, per lo sviluppo normale dei gradi di giudizio e la sua riforma); ma si pensi pure, a mero titolo esemplificativo: a quando viene riconosciuta mancante la giurisdizione dell'ufficio giudiziario adito, o la rappresentanza legale o sostanziale del creditore procedente, o lo stesso oggetto del processo (se è espropriato per pubblica utilità o confiscato in sede penale o di misure di prevenzione c.d. antimafia o a titolo di sanzione amministrativa per abusivismo edilizio o urbanistico), o sue caratteristiche immancabili per la stessa commerciabilità futura e quindi la validità della vendita in sede giudiziaria, come l'appartenenza del bene al debitore (che va sempre, invece, pure di ufficio riscontrata dal g.e.: Cass. n. 11638/2014), oppure se si scopre o sopravviene ogni altro caso di inalienabilità o di vincoli.

§ 8. – In tutti questi casi, si tratti di estinzione tipica oppure, al contrario, di improseguibilità o improcedibilità o chiusura anticipata o estinzione atipica che dir si voglia, è inevitabile che, proprio perché il processo esecutivo non è in grado di raggiungere alcun risultato, si impartisca anche l'ordine di cancellazione: visto che idoneo complemento del pignoramento – finalizzata com'è alla circolazione del bene espropriato e da porre in vendita – è appunto la formalità pubblicitaria suddetta, è coessenziale al venir meno dell'efficacia del primo che venga meno l'efficacia della seconda, con idoneo provvedimento che ne disponga la cancellazione (sul carattere dovuto della cancellazione in tutti i casi di estinzione o chiusura anticipata, v. pure l'affermazione, per quanto solo incidentale, di Cass. 11 febbraio 2011, n. 3463).

È infatti consequenziale - ed anzi funzionale a garantirne la concreta efficacia ai fini della corretta ed affidabile circolazione dei diritti reali immobiliari - ad una pronuncia, come detto espressamente invocata, di chiusura anticipata del processo esecutivo un'idonea forma di pubblicità di quest'ultima: pubblicità che corrisponde all'interesse della parte che consegue il provvedimento per così dire principale in merito all'esito



irreversibilmente infausto del processo esecutivo (Cass. 13 novembre 2012, n. 19761).

§ 9. – Pertanto, la qui gravata sentenza si sottrae alle critiche specificamente ed in modo ammissibile mosse e del ricorso deve proporsi il rigetto».

Motivi della decisione

§ 2. – Non sono state presentate conclusioni scritte, né le parti hanno depositato memoria o sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate.

§ 3. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione: e tanto – in via dirimente – perché non risulta essere mai stata contestata dal creditore la pronuncia di improcedibilità del processo esecutivo in dipendenza della caducazione del titolo esecutivo nel senso di una sua attitudine a definire conclusivamente il processo stesso (anziché, ad esempio, a comportarne soltanto la sospensione, se del caso ai sensi dell'art. 623 cod. proc. civ., in attesa della definizione del gravame avverso il titolo: questione che si lascia quindi del tutto impregiudicata), sicché occorre in questa sede soltanto esaminare la correttezza o meno della tesi della cancellazione del pignoramento quale conseguenza necessaria di quella pronuncia definitiva.

§ 4. – Pertanto, ai sensi degli artt. 380-*bis* e 385 cod. proc. civ., il ricorso va rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto, già proposto nella su descritta relazione e con la vista precisazione: una volta che non sia stata contestata la pronuncia di chiusura anticipata di un processo esecutivo (istituto ormai recepito dalla vigente disciplina



codicistica e che inerisce alla struttura stessa di quello, al di là delle fattispecie tipiche di estinzione, accomunando tutti i casi in cui questo non può proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali: ora per difetto di presupposti processuali, ora per mancanza di condizioni dell'azione esecutiva, ora perfino per qualsiasi fatto sopravvenuto che rende impossibile l'ulteriore sviluppo del processo), l'ordine di cancellazione del pignoramento è atto dovuto, siccome indispensabile complemento del provvedimento di chiusura anticipata: quest'ultimo dovendo essere soggetto al medesimo regime di pubblicità dell'atto che al processo ha dato luogo, per l'idoneità del detto regime di pubblicità ad incidere sulla libera circolazione dei beni pignorati.

§ 5. – Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente soccombente.

§ 6. – Deve, infine, trovare applicazione l'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante integralmente soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1-*bis* del medesimo art. 13.

P. Q. M.

La Corte:

- rigetta il ricorso;

- condanna

il pagamento delle spese del giudizio

di legittimità in favore di

è, in pers. del leg.



rappr.nte p.t., liquidate in € 4.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

- ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. 115/02, come modif. dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 febbraio 2016.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

10 MAG. 2016



Il Funzionario Giudiziario
Luisa PASSINETTI

